

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3565/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo alla conclusione del terzo protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele 1**
- Terzo protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele 2
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3566/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni tipi di aringhe aromatizzate e salate della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune 4**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3567/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune 7**
- Regolamento (CEE) n. 3568/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 3569/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 3570/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 14
- Regolamento (CEE) n. 3571/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 16
- Regolamento (CEE) n. 3572/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 18

(segue)

Regolamento (CEE) n. 3573/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	20
Regolamento (CEE) n. 3574/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	22
Regolamento (CEE) n. 3575/84 della Commissione, del 18 dicembre 1984, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	24
Regolamento (CEE) n. 3576/84 della Commissione, del 18 dicembre 1984, relativo alla fornitura di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare	31
Regolamento (CEE) n. 3577/84 della Commissione, del 18 dicembre 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare	33
Regolamento (CEE) n. 3578/84 della Commissione, del 18 dicembre 1984, relativo a varie forniture di cereali e di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare	36
* Decisione n. 3579/84/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1984, recante terza modifica della decisione n. 3717/83/CECA che introduce per le imprese siderurgiche e per i commercianti di acciaio un certificato di produzione e un documento di accompagnamento per le consegne di alcuni prodotti	41
* Regolamento (CEE) n. 3580/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che stabilisce le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro e fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità	43
* Regolamento (CEE) n. 3581/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1985	50
* Regolamento (CEE) n. 3582/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa, per la campagna 1985, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca	52
Regolamento (CEE) n. 3583/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano	54
* Regolamento (CEE) n. 3584/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	56
* Regolamento (CEE) n. 3585/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	57
Regolamento (CEE) n. 3586/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	58

Regolamento (CEE) n. 3587/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo . . .	59
Regolamento (CEE) n. 3588/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	60
Regolamento (CEE) n. 3589/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	63
Regolamento (CEE) n. 3590/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3470/84 che modifica il regolamento (CEE) n. 2672/84 relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano	68
Regolamento (CEE) n. 3591/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	69
Regolamento (CEE) n. 3592/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	72
Regolamento (CEE) n. 3593/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	75
Regolamento (CEE) n. 3594/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	77
Regolamento (CEE) n. 3595/84 della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84	78

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

84/638/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1984, che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica	79
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3565/84 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1984****relativo alla conclusione del terzo protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è opportuno approvare il terzo protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il terzo protocollo aggiuntivo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 5 del terzo protocollo aggiuntivo⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

⁽¹⁾ La data dell'entrata in vigore del terzo protocollo aggiuntivo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

TERZO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato, e

LO STATO DI ISRAELE,

dall'altro,

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele,

DESIDEROSI di assicurare uno sviluppo armonioso dei loro scambi commerciali ed in particolare di prendere le misure che possono contribuire ad attenuare il disavanzo commerciale dello Stato di Israele nei confronti della Comunità,

CONSIDERANDO l'opportunità di prorogare per un periodo di due anni la facoltà per lo Stato di Israele di prendere le misure di salvaguardia necessarie alla sua industrializzazione ed al suo sviluppo, secondo le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo n. 2 dell'accordo, modificato dal secondo protocollo aggiuntivo all'accordo firmato il 18 marzo 1981 ;

CONSIDERANDO che è opportuno rinviare di due anni l'applicazione del provvedimento che esclude dal beneficio della restituzione di dazi doganali, in qualsiasi forma, i prodotti non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, di cui all'articolo 30 del protocollo n. 3 dell'accordo, modificato dalla decisione n. 1/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele, per evitare che tale provvedimento abbia conseguenze economiche negative nei confronti degli scambi effettuati in regime preferenziale,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell'accordo è sostituita dalla tabella seguente :

<i>* Calendario</i>	<i>Tasso di riduzione</i>
— dal 1° luglio 1977 :	5 %
— dal 1° luglio 1978 :	20 %
— dal 1° luglio 1981 :	30 %
— dal 1° gennaio 1983 :	50 %
— dal 1° gennaio 1987 :	80 %
— dal 1° gennaio 1989 :	100 % *

Articolo 2

Nell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 2 dell'accordo la data del 31 dicembre 1985 è sostituita dal 31 dicembre 1987.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, del protocollo n. 3 dell'accordo è sostituito dal testo seguente :

- * 1. I prodotti utilizzati non originari della Comunità o di Israele, di cui all'articolo 1 dei protocolli n. 1 e n. 2, non possono essere oggetto di restituzione di dazi doganali, né possono beneficiare di un'esenzione da tali dazi, in qualsiasi forma, a decorrere dal 1° gennaio 1988. ».

Articolo 4

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Il presente protocollo viene approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3566/84 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1984****recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni tipi di aringhe aromatizzate e salate della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione di aringhe aromatizzate e salate è attualmente insufficiente nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato e durante un periodo relativamente limitato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ai soli prodotti presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 chilogrammi o più con peso medio per quattro aringhe intere o sei aringhe decapitate superiore a 1 chilogrammo, aprire detto contingente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1985 e fissarne il volume a 1 000 tonnellate, corrispondente al fabbisogno di importazioni dai paesi terzi durante questo periodo, nonché il dazio contingenziale a 10 %;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingenziale considerato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingenziale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingenziale, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 950 tonnellate;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingenziale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingenziale e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1985, il dazio della tariffa doganale comune per le aringhe aromatizzate e salate presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 chilogrammi o più con peso medio per quattro aringhe intere o sei aringhe decapitate superiore a 1 chilogrammo, della sottovoce ex 16.04 C II, è sospeso al livello del 10 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 000 tonnellate.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Una prima parte di 950 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra taluni Stati membri; le aliquote che sono valide fino al 31 marzo 1985 ammontano per ciascuno di questi Stati membri a:

(in tonnellate)

Danimarca	660
Germania	220
Francia	20
Regno Unito	50

2. La seconda parte, di 50 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un fabbisogno di prodotti di questa specie si manifesta nel Benelux, in Grecia, in Irlanda o in Italia, questi Stati membri prelevano una quota appropriata della riserva, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 marzo 1985.

Articolo 5

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tale fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3567/84 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità per i « boysenberries » dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi ; che è interesse della Comunità di sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato ; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione di questi frutti nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ad un quantitativo di 1 500 tonnellate, aprire detto contingente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 e fissare il dazio contingente a 15 % ;

considerando che occorre garantire, in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazi prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra indicati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri ; che questo sistema di ripartizione

permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 1 400 tonnellate ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D, è sospeso al livello del 15 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Una parte di 1 400 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1985 ammontano per ciascuno di questi Stati membri a :

(in tonnellate)

Benelux	444
Danimarca	55
Germania	820
Grecia	3
Irlanda	3
Italia	68
Regno Unito	7

2. La seconda parte, di 100 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un importatore comunica importazioni imminenti del prodotto in questione in Francia e vi chiede il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno, sempreché l'entità disponibile della riserva lo permetta.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 5 % della propria quota

iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 2,5 % della propria quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1° ottobre 1985, la parte non utilizzata della loro quota iniziale che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 15 settembre 1985. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° ottobre 1985 il totale delle importazioni effettuate fino al 15 settembre 1985 e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1985 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantirsi che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ammessi al beneficio del contingente tariffario in questione siano destinati all'utilizzazione che vi è precisata.

Il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta si effettua applicando le disposizioni comunitarie adottate al riguardo.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

4. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana

accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

REGOLAMENTO (CEE) N. 3568/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	66,44
10.01 B II	Frumento duro	98,46 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	63,83 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	71,36
10.04	Avena	52,97
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	71,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	77,14 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	106,36
11.01 B	Farine di segala	103,44
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	166,03
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	113,62

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 dicembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,93
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	4,01	4,01	4,01
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	33,30
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	1,30

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,66	1,66
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,24	1,24
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,14	7,14	7,14	7,14
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,33	5,33	5,33	5,33
11.07 B	Malto torrefatto	0	6,22	6,22	6,22	6,22

REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2504/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2504/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽³⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	243,47	118,13
	2. a grani lunghi	213,15	102,97
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	304,34	148,57
	2. a grani lunghi	266,44	129,62
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	243,69	109,92
	2. a grani lunghi	481,00	228,61
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	259,53	117,41
	2. a grani lunghi	515,64	245,47
	III. Rotture	52,40	23,20

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3571/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2505/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/84 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3572/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regola-mento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1981, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	40,66	
	(b) altri	39,35	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4066
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	37,41 ⁽¹⁾	
	(b) altri zuccheri greggi	36,20 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3573/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1784/84⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3311/84⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1784/84 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 27. 11. 1984, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 41 dal 7 al 13 gennaio 1985	Settimana n. 42 dal 14 al 20 gennaio 1985	Settimana n. 43 dal 21 al 27 gennaio 1985	Settimana n. 44 dal 28 gennaio al 3 febbraio 1985
01.04 B	77,550 ⁽¹⁾	81,310 ⁽¹⁾	84,130 ⁽¹⁾	86,950 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	165,000 ⁽²⁾	173,000 ⁽²⁾	179,000 ⁽²⁾	185,000 ⁽²⁾
2	115,500 ⁽²⁾	121,100 ⁽²⁾	125,300 ⁽²⁾	129,500 ⁽²⁾
3	181,500 ⁽²⁾	190,300 ⁽²⁾	196,900 ⁽²⁾	203,500 ⁽²⁾
4	214,500 ⁽²⁾	224,900 ⁽²⁾	232,700 ⁽²⁾	240,500 ⁽²⁾
5 aa)	214,500 ⁽²⁾	224,900 ⁽²⁾	232,700 ⁽²⁾	240,500 ⁽²⁾
bb)	300,300 ⁽²⁾	314,860 ⁽²⁾	325,780 ⁽²⁾	336,700 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	214,500	224,900	232,700	240,500
2	300,300	314,860	325,780	336,700

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3574/84 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1785/84⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3312/84⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1785/84 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 27. 11. 1984, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 41 dal 7 al 13 gennaio 1985 ⁽¹⁾	Settimana n. 42 dal 14 al 20 gennaio 1985 ⁽¹⁾	Settimana n. 43 dal 21 al 27 gennaio 1985 ⁽¹⁾	Settimana n. 44 dal 28 gennaio al 3 febbraio 1985 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	123,500	129,500	134,000	138,500
2	86,450	90,650	93,800	96,950
3	135,850	142,450	147,400	152,350
4	160,550	168,350	174,200	180,050
5 aa)	160,550	168,350	174,200	180,050
bb)	224,770	235,690	243,880	252,070

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3019/81, (CEE) n. 1985/82 e (CEE) n. 876/84 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1984

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 25 ottobre e 21 novembre 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regola-mento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che tale applicazione deve riguardare segnatamente il modo di presentazione delle offerte e il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte dell'aggiudicatario;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato negli allegati è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui agli allegati, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.
3. Gli allegati hanno funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

Articolo 2

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80:
 - l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte;
 - l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione;
 - l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte;
 - l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui agli allegati.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrano corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telexscritto inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa

è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento l'attestato che la fumigazione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione.

Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce

conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 7

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 9

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO Ia

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Niger.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Niger.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 9 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1 (in 4 parti, 1^a: 3 000 tonnellate per Niamey ; 2^a: 2 500 tonnellate per Tahoua ; 3^a: 1 500 tonnellate per Zinder ; 4^a: 2 000 tonnellate per Maradi).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (téléx OFIBLE 200490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
• MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DU NIGER •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione Centre de stockage de l'OPVN :
 1. 3 000 tonnellate, Niamey, via Cotonou o via Lomé,
 2. 2 500 tonnellate, Tahoua, via Cotonou,
 3. 1 500 tonnellate, Zinder, via Cotonou,
 4. 2 000 tonnellate, Maradi, via Cotonou.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 8 gennaio 1985, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 20 gennaio al 20 febbraio 1985.
16. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Niger tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO Ib

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Ciad.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Ciad.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 9 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex OFIBLE 200490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione :
N'Djamena, via Douala o Apapa : MLCCN, avenue Felix Ehoue (B.P. 1059), N'Djamena.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 8 gennaio 1985, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 20 gennaio al 20 febbraio 1985.
16. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione nel Ciad, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

*ALLEGATO II***CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Beneficiario :

Il sottoscritto :

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

— alla rinfusa :

— in sacchi :

— Numero dei sacchi : regolati a kg netti

— contrassegnati (iscrizione) :

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1984

**relativo alla fornitura di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 21 novembre 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di

cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : UNHCR.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 5 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex OFIBLE 200490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) Granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« MAIZE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNHCR
PROGRAMME OF ASSISTANCE IN ETHIOPIA / FOR FREE DISTRIBUTION /
DJIBOUTI ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Cibuti.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 8 gennaio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 gennaio al 20 febbraio 1985.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

Note

1. L'aggiudicatario, tramite l'organismo d'intervento, trasmette al beneficiario, su richiesta di quest'ultimo e secondo le sue istruzioni, i documenti necessari per l'importazione della merce nel paese di destinazione.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Etiopia, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1984

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1984.
2. **Beneficiario :** ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 Oegstgeest, telex 30223).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Guatemala e Nicaragua.
4. **Prodotto da mobilitare :** farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 1 500 tonnellate (2 055 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite :** 1 (in 2 parti: A: 500 t; B: 1 000 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex 24076).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N x 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta foderati di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 - A — 500 t :
• HARINA DE TRIGO / GUATEMALA / CARITAS / 40223 / STO TOMÁS DE CASTILLO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN GUATEMALA / ACCIÓN DE CARITAS B •
 - B — 500 t :
• HARINA DE TRIGO / NICARAGUA / DWH / 42008 / CORINTO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN NICARAGUA / ACCIÓN DE DWH •
 - B — 500 t :
• HARINA DE TRIGO / NICARAGUA / SOSO / 43902 / CORINTO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN NICARAGUA / ACCIÓN DE SOSO •
11. **Porto d'imbarco :**
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 8 gennaio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 gennaio al 20 febbraio 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.
18. Duplicato della fattura originale a :
M. H. Schutz B.V.
Postbus 1438
Blaak 16
3 000 BK Rotterdam/Holland

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
 2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1984

relativo a varie forniture di cereali e di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁷⁾,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che il 30 maggio e 10 settembre 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di

concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽¹¹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 Oegstgeest, telex 30223).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Guatemala, Nicaragua, El Salvador.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 795 tonnellate (2 305 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 (in 3 parti : A : 233 t ; B : 217 t ; C : 345 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 - A — 233 t :
• ARROZ / GUATEMALA / CATHWEL / 40139 / STO TOMÁS DE CASTILLA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN GUATEMALA / ACCIÓN DE CRS •
 - B — 217 t :
• ARROZ / NICARAGUA / OXFAM B / 40815 / CORINTO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN NICARAGUA / ACCIÓN DE OXFAM B •
 - C — 345 t :
• ARROZ / EL SALVADOR / CATHWEL / 40137 / ACAJUTLA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN EL SALVADOR / ACCIÓN DE CRS •
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 7 gennaio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 28 febbraio 1985.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
 2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
 3. Duplicato della fattura originale a :
M.H. Schutz B.V.
Postbus 1438
Blaak 16
3000 BK Rotterdam/Holland
-

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 Oegstgeest, telex 30223).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Kenia e Uganda.
4. **Prodotto da mobilitare** : granturco.
5. **Quantitativo totale** : 300 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1 (2 × 150 tonnellate).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex OFIBL 200490 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - a) granturco destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti ;
 - b) tenore di umidità : 15 % ;
 - c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui :
 - percentuale di chicchi spezzati : 2 % (per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),
 - percentuale di impurità relative ai chicchi : 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi a colorazione anormale ; questi ultimi sono i chicchi che hanno subito un riscaldamento e che presentano una colorazione bruno-nerastra su una parte più o meno grande del tegumento e del corpo, e che non sono chicchi avariati),
 - percentuale di chicchi germinati : 0,5 %,
 - percentuale di altre impurità : 0,5 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 - 150 t :
• KENYA / MAIZE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION / ICR / 44600 / MOMBASA •
 - 150 t :
• UGANDA / MAIZE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION / ICR / 44601 / NAMALU VIA MOMBASA •
11. **Porto d'imbarco** :

Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 8 gennaio 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 20 gennaio al 20 febbraio 1985.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.
18. Duplicato della fattura originale a :
M.H. Schutz B.V.
Postbus 1438
Blaak 16
3000 BK Rotterdam/Holland

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
 2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
-

DECISIONE N. 3579/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

recante terza modifica della decisione n. 3717/83/CECA che introduce per le imprese siderurgiche e per i commercianti di acciaio un certificato di produzione e un documento di accompagnamento per le consegne di alcuni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue :

l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3717/83/CECA della Commissione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 1285/84/CECA ⁽²⁾, prevede che, qualora i prodotti di cui all'allegato I della decisione n. 3717/83/CECA, originari della Comunità, vengano importati da un paese terzo, l'importatore al momento dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo deve dichiarare all'ufficio doganale interessato il nome e l'indirizzo del produttore della merce presentando il o i documenti giustificativi di tale dichiarazione ;

nel suo testo attuale, questo articolo non precisa la natura dei documenti che debbono servire di prova qualora un prodotto coperto dalla detta decisione e originario della Comunità sia importato nella Comunità da un paese terzo ;

questa disposizione è interpretata in modo divergente negli Stati membri e porta ad una applicazione non uniforme della decisione ;

sulla base inoltre del testo attuale, i movimenti di prodotti siderurgici di cui all'articolo 6 della decisione n. 3717/83/CECA non possono essere registrati correttamente a livello statistico e ciò provoca delle lacune nella registrazione degli scambi intracomunitari ;

è pertanto necessario modificare l'articolo 6 della decisione n. 3717/83/CECA in modo da rendere irrefutabile la prova dell'origine dei prodotti in causa ; a

questo proposito è assolutamente necessario il ricorso al certificato di produzione ;

è d'altra parte necessario che una copia del certificato di produzione, completata con l'indicazione della quantità importata, sia trasmessa all'autorità incaricata di elaborare la statistica sui prodotti coperti dalla detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3717/83/CECA il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 1. Qualora i prodotti di cui all'allegato I, originari della Comunità, vengano importati da un paese terzo, si applica mutatis mutandis l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma ; in tal caso l'importatore, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo, deve dichiarare all'ufficio doganale competente il nome e l'indirizzo del produttore della merce presentando l'originale e una copia del certificato di produzione.

Le caselle da 1 a 3 e da 6 a 10 del certificato devono essere correttamente compilate.

L'ufficio doganale competente, dopo aver assolto le formalità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, restituisce il certificato all'importatore, che lo invia a seguito del completo utilizzo all'impresa siderurgica. L'ufficio doganale trasmette la copia del certificato stesso, completata dalla registrazione della quantità importata, all'autorità incaricata di elaborare la statistica sui prodotti coperti dalla presente decisione. ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 19.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3580/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che stabilisce le modalità per il calcolo dei prezzi di ritiro e fissa, per la campagna di pesca 1985, i prezzi di ritiro per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché per taluni prodotti sbarcati in zone molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, viene fissato un prezzo di ritiro applicando a un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessato;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo del prezzo di ritiro rispetto a quelli della campagna di pesca precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1985 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CEE) n. 3431/84 del Consiglio⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, che servono di base per il calcolo dei prezzi di ritiro, sono fissate, per i prodotti di ciascuna specie di pesci, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, che servono per il calcolo dei prezzi di ritiro dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e D, dello stesso regolamento, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, le zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo, i coefficienti di adattamento, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, validi per la campagna di pesca 1985, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, validi per la campagna di pesca 1985 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato V.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione
Giorgios CONTOGEOORGIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro

Prodotti	%
Aringhe	85
Sardine :	
— dell'Atlantico	85
— del Mediterraneo	85
Spinaroli	80
Gattucci	80
Sebasti	90
Merluzzi bianchi	80
Merluzzi carbonari	80
Eglefini	80
Merlani	80
Molve	80
Sgombri	85
Acciughe	85
Passere di mare	83
Naselli	85
Gamberetti grigi del genere • Crangon crangon •	90

ALLEGATO II

Prodotti dell'allegato I, parti A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81

Specie	Dimensioni (1)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)
Aringhe	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,80	0,80
	3	0	0	0,50	0,50
Sardine	1	0	0	0,55	0,35
	2	0	0	0,55	0,35
	3	0	0	0,85	0,35
	4	0	0	0,55	0,35
Spinaroli	1	0,75	0,55	0,71	0,50
	2	0,64	0,45	0,60	0,40
	3	0,35	0,25	0,30	0,20
Gattucci	1	0,80	0,60	0,75	0,50
	2	0,80	0,60	0,70	0,50
	3	0,55	0,40	0,45	0,25
Sebasti	1	0	0	0,90	0,90
	2	0	0	0,90	0,90
	3	0	0	0,76	0,76

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Specie	Dimensioni (°)	Coefficiente			
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
		Extra, A (°)	B (°)	Extra, A (°)	B (°)
Merluzzi bianchi	1	0,90	0,85	0,65	0,50
	2	0,90	0,85	0,65	0,50
	3	0,85	0,70	0,50	0,40
	4	0,68	0,47	0,39	0,28
	5	0,48	0,28	0,29	0,19
Merluzzi carbonari	1	0,90	0,90	0,70	0,70
	2	0,90	0,90	0,70	0,70
	3	0,89	0,89	0,69	0,69
	4	0,74	0,54	0,39	0,29
Eglefini	1	0,90	0,80	0,70	0,60
	2	0,90	0,80	0,70	0,60
	3	0,77	0,65	0,54	0,37
	4	0,73	0,61	0,53	0,37
Merlani	1	0,80	0,75	0,60	0,40
	2	0,80	0,75	0,60	0,40
	3	0,76	0,61	0,55	0,23
	4	0,55	0,37	0,40	0,23
Molve	1	0,85	0,65	0,70	0,50
	2	0,83	0,63	0,68	0,48
	3	0,75	0,55	0,60	0,40
Sgombri	1	0	0	0,85	0,85
	2	0	0	0,85	0,75
	3	0	0	0,85	0,70
Acciughe	1	0	0	0,70	0,45
	2	0	0	0,85	0,45
	3	0	0	0,70	0,45
	4	0	0	0,29	0,29
Passere di mare	1	0,90	0,85	0,49	0,49
	2	0,90	0,85	0,49	0,49
	3	0,85	0,80	0,49	0,49
	4	0,67	0,62	0,48	0,48
Naselli	1	0,90	0,85	0,70	0,65
	2	0,90	0,85	0,70	0,65
	3	0,78	0,73	0,62	0,52
		Semplicemente cotti in acqua			
		A (°)		B (°)	
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	1	0,65		0,55	
	2	0,30		0,30	

(¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

ALLEGATO III

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,73
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni ; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	0,77
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	0,87
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,47
Naselli	6. Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,57
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,84

ALLEGATO IV

Prodotti dell'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)				
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi		
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)	
Aringhe	1	0	0	242	242	
	2	0	0	227	227	
	3	0	0	143	143	
Sardine :						
	a) dell'Atlantico	1	0	0	251	160
		2	0	0	251	160
		3	0	0	388	160
		4	0	0	251	160
b) del Mediterraneo	1	0	0	206	131	
	2	0	0	206	131	
	3	0	0	319	131	
	4	0	0	206	131	
Spinaroli	1	506	371	479	338	
	2	432	304	405	270	
	3	236	169	203	135	
Gattucci	1	521	391	488	326	
	2	521	391	456	326	
	3	358	260	293	163	

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (ECU/t)				
		Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi		
		Extra, A (1)	B (1)	Extra, A (1)	B (1)	
Sebasti	1	0	0	665	665	
	2	0	0	665	665	
	3	0	0	562	562	
Merluzzi bianchi	1	804	759	580	446	
	2	804	759	580	446	
	3	759	625	446	357	
	4	607	420	348	250	
	5	429	250	259	170	
Merluzzi carbonari	1	449	449	349	349	
	2	449	449	349	349	
	3	444	444	344	344	
	4	369	270	195	145	
Eglefini	1	595	529	463	397	
	2	595	529	463	397	
	3	509	430	357	245	
	4	483	404	351	245	
Merlani	1	487	457	365	244	
	2	487	457	365	244	
	3	463	371	335	140	
	4	335	225	244	140	
Molve	1	596	456	491	350	
	2	582	442	477	336	
	3	526	385	420	280	
Sgombri	1	0	0	202	202	
	2	0	0	202	179	
	3	0	0	202	167	
Acciughe	1	0	0	340	219	
	2	0	0	413	219	
	3	0	0	340	219	
	4	0	0	141	141	
Passere di mare :	— dal 1° gennaio al 30 aprile 1985	1	556	525	303	303
		2	556	525	303	303
		3	525	494	303	303
		4	414	383	296	296
	— dal 1° maggio al 31 dicembre 1985	1	758	716	413	413
		2	758	716	413	413
		3	716	674	413	413
		4	564	522	404	404
Naselli	1	1 825	1 723	1 419	1 318	
	2	1 825	1 723	1 419	1 318	
	3	1 581	1 480	1 257	1 054	
		Semplicemente cotti in acqua				
		A (1)		B (1)		
Gamberetti grigi del genere « Crangon crangon »	1	869		735		
	2	401		401		

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

ALLEGATO V

Specie	Zona di sbarco	Dimensioni (¹)	Prezzi di ritiro (ECU/t)			
			Pesci eviscerati, con testa		Pesci interi	
			Extra, A (¹)	B (¹)	Extra, A (¹)	B (¹)
Sgombri	1. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	0	0	147	147
		2	0	0	147	131
		3	0	0	147	122
	2. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	149	149
		2	0	0	149	132
		3	0	0	149	124
	3. Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	1	0	0	156	156
		2	0	0	156	138
		3	0	0	156	129
	4. Le regioni costiere da Wick fino a Peterhead a nord-est della Scozia	1	0	0	176	176
		2	0	0	176	156
		3	0	0	176	145
Sardine dell'Atlantico	5. Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	1	0	0	118	75
		2	0	0	118	75
		3	0	0	182	75
		4	0	0	118	75
Naselli	6. Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	1	1 040	982	809	751
		2	1 040	982	809	751
		3	925	866	751	636
	7. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	1	1 533	1 447	1 192	1 107
		2	1 533	1 447	1 192	1 107
		3	1 362	1 277	1 107	937

(¹) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3581/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 1985 come indicato nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione⁽³⁾, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; che

è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 1985 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGRIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
a) per le aringhe e gli sgombri :	
— Belgio	55
— Danimarca	45
— Regno Unito, Paesi Bassi	35
— altri Stati membri	20
b) per i gamberetti grigi del genere « Crangon crangon » :	
— Paesi Bassi	25
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti :	
— Belgio, Danimarca	45
— Italia, Francia	30
— altri Stati membri	15
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca) :	
a) per le sardine e le acciughe :	
— Francia	80
— altri Stati membri	20
b) per gli altri prodotti :	
— Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi	85
— Germania, Irlanda	40
— altri Stati membri	20
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3582/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che fissa, per la campagna 1985, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il premio di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare per quanto possibile la distruzione di pesce di elevato valore commerciale;

considerando che l'ammontare del premio di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco, né superare l'entità delle spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

considerando che, per la campagna 1985, i prezzi di ritiro dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3580/84 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1985 al livello indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1985, l'ammontare del premio di riporto per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 è fissato al livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGRIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Ammontare del premio di riporto

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base	Prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82	Ammontare per i prodotti elencati nella colonna 2 (in ECU/t)
1	2	3
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza visceri con testa o tagliati	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Gamberetti	55
II. Filettatura, congelamento e conservazione	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani	94
III. Salatura e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani	94
IV. Essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani	105

REGOLAMENTO (CEE) N. 3583/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽³⁾ prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato, a partire dalla campagna 1975/1976, notevoli quantitativi d'olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2041/83⁽⁵⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara degli oli d'oliva; che la situazione del mercato italiano dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di un quantitativo di circa 4 000 tonnellate di olio di sansa di oliva. Questo quantitativo è posto in vendita in ragione di metà per ogni vendita eventualmente aumentato il mese successivo del quan-

titativo rimasto invenduto nel corso delle precedenti gare.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 22 dicembre 1984.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

La prima serie di offerte deve pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia, entro e non oltre il 24 gennaio 1985, alle ore 14 (ora locale).

La seconda serie di offerte deve essere presentata entro e non oltre il 22 febbraio 1985, alle ore 14 (ora locale).

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 10 gradi di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito conformemente a quanto appresso indicato:

olio di sansa di oliva:

- meno di 10 gradi di acidità sino a 8 gradi :
aumento di 2 864 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 10 gradi ;
- meno di 8 gradi di acidità :
aumento supplementare di 2 435 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 8 gradi ;
- più di 10 gradi di acidità :
diminuzione di 2 864 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 10 gradi.

Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il prezzo d'offerta più elevato ricevuto.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.⁽⁵⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 25.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'olio è venduto dall'AIMA al più tardi il 7 di ogni mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

L'AIMA comunica agli enti assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate.

L'AIMA affigge presso la propria sede, al più tardi il 7 di ogni mese, l'elenco delle partite messe in vendita, nonché l'elenco delle partite non aggiudicate nel corso delle gare precedenti.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 13 000 Lit/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 500 Lit/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3584/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3434/84⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di aringhe per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque della zona CIEM VII g-k, da parte di navi battenti bandiera di Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque della zona CIEM VII g-k, eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1984.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM VII g-k, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione, da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3585/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3434/84⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1984;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV, da parte di

navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1984; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 19 dicembre 1984; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV, eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, hanno esaurito i contingenti assegnati ai Paesi Bassi per il 1984.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione, da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 7. 12. 1984, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3586/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2693/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3660/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2693/83 e (CEE) n. 2694/83 nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione, dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83 ha fissato a 10 000 t

il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1984;

considerando che le domande presentate all'inizio di dicembre 1984 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili; che quindi tali domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione, presentata per il mese di dicembre 1984 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3660/83, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1983, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3587/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, appartenenti alle sottovoci 20.07 A I b) 1, B I b) 1 aa) 11 e B I b) 1 bb) 11 della tariffa doganale comune, occorre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata

per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dall'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissata a 0,4403 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 26 novembre 1984;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 26 novembre 1984, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 26 novembre 1984, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 26 novembre 1984, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 26 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 26 novembre 1984

Designazione delle merci	Importo del premio
- Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	39,513 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 26 novembre 1984

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		18,571
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto
	1. Carcasse o mezzene	39,513
	2. Busto o mezzo busto	27,659
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	43,464
	4. Coscia intera o mezza coscia	51,367
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	51,367 71,914
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	29,635
	2. Busto o mezzo busto	20,745
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	32,599
	4. Coscia intera o mezza coscia	38,526
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	38,526 53,936
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate 2. disossate	51,367 71,914
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	
	— non disossate — disossate	51,367 71,914

REGOLAMENTO (CEE) N. 3589/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1984/1985 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1102/84⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1103/84⁽⁸⁾; che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle

possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82⁽¹⁰⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/84⁽¹²⁾, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti « c » e « f » devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi « fas » e « fob » o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

⁽¹²⁾ GU n. L 277 del 20. 10. 1984, pag. 7.

ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione ; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento ; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato ; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli ; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE ; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE ; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale ;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità ;

considerando che gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del divario sono definiti nell'articolo 8 del regolamento n. 225/67/CEE ; che l'adattamento di prezzo non deve essere effettuato se il divario constatato è inferiore a 0,604 ECU ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi ⁽¹⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi ; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo ; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3520/84 ⁽³⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 ;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio ; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE ; che, nel caso in cui non è possibile prendere in considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 ; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti ;

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 328 del 15. 12. 1984, pag. 16.

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ECU ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84⁽¹⁾ ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
- ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a),
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per l'inizio della campagna 1984/1985, tale coefficiente è stato fissato in questo stesso articolo 2 bis; che è necessario tenerne conto per i semi di colza e di ravizzone a decorrere dal 1° luglio 1984 e per i semi di girasole a decorrere dal 1° agosto 1984;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di

almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % dal regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che qualora, per uno o più mesi, non fossero disponibili tassi di cambio a termine, si applica il tasso preso in considerazione per il mese precedente o il mese successivo, secondo i casi;

considerando che, per il periodo dal 21 al 27 novembre 1984, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 %; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ECU e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ECU in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	13,395	14,319	14,191	14,378	15,049	15,049
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	40,77	36,57	36,34	37,03	38,62	39,32
— Paesi Bassi (Fl)	39,85	41,20	40,91	41,68	43,47	44,18
— UEBL (FB/Flux)	621,69	664,57	658,63	665,88	697,03	686,37
— Francia (FF)	83,48	89,92	88,34	88,52	93,17	93,19
— Danimarca (Dkr)	112,72	120,49	119,42	120,99	126,64	125,88
— Irlanda (£ Irl)	10,048	10,741	10,639	10,713	11,217	10,737
— Regno Unito (£)	8,028	8,602	8,519	8,632	9,048	9,048
— Italia (Lit)	19 182	20 501	20 044	20 043	21 007	20 170
— Grecia (Dra)	1 046,56	1 132,07	1 117,49	1 132,88	1 194,33	1 194,33

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	18,978	19,241	21,220	21,502	22,471
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	55,83	48,71	53,37	54,32	56,56
— Paesi Bassi (Fl)	55,49	54,88	60,10	61,15	63,67
— UEBL (FB/Flux)	880,80	893,01	984,86	996,37	1 041,38
— Francia (FF)	120,61	122,33	135,64	136,37	143,29
— Danimarca (Dkr)	159,70	161,91	178,57	180,94	189,09
— Irlanda (£ Irl)	14,236	14,433	15,911	16,049	16,778
— Regno Unito (£)	11,445	11,605	12,839	13,011	13,618
— Italia (Lit)	26 990	27 548	30 079	30 187	31 589
— Grecia (Dra)	1 528,22	1 550,41	1 735,86	1 759,85	1 852,05

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,231710	2,225550	2,219270	2,213730	2,213730	2,195580
Fl	2,519090	2,512280	2,505780	2,500170	2,500170	2,482190
FB/Flux	44,839200	44,902900	44,961100	45,012800	45,012800	45,170500
FF	6,842570	6,853250	6,865830	6,877110	6,877110	6,919570
Dkr	7,985990	8,005450	8,020880	8,033130	8,033130	8,070200
£ Irl	0,715031	0,718653	0,722188	0,725041	0,725041	0,733642
£	0,605187	0,605563	0,605975	0,606333	0,606333	0,607599
Lit	1 377,46	1 384,53	1 391,40	1 397,57	1 397,57	1 416,76
Dra	91,4755	91,5383	91,6011	91,6653	91,6653	91,9250

REGOLAMENTO (CEE) N. 3590/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che rettifica il regolamento (CEE) n. 3470/84 che modifica il regolamento (CEE) n. 2672/84 relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 3470/84 della Commissione ⁽⁴⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2672/84 ⁽⁵⁾ ampliando le possibilità di esportazione verso taluni paesi terzi;

considerando che da una verifica è risultato che l'articolo 1 non corrisponde al testo sottoposto al parere del

comitato di gestione, segnatamente per quanto concerne la possibilità di esportazione verso la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3470/84, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — l'olio di sansa di oliva può essere esportato alla rinfusa, senza essere stato reso commestibile, verso i paesi dell'Africa del Nord, dell'Asia e la Turchia ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1984, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 324 del 12. 12. 1984, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3591/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1985 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti

comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1985 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di

cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1985, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 78,60
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	101,16
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	25,33
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84 e (CEE) n. 1932/81:	
	— merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C	—
	— preparazioni per la confezione di gelati, dette « ice-mix », comprese nella sottovoce 18.06 D e nella voce 21.07 e preparazioni dette « Chocolate milk crumb » comprese nella sottovoce 18.06 D II b) 2	—
	— le seguenti merci, pronte per la vendita al dettaglio: prodotti a base di zuccheri della sottovoce 17.04 D II, prodotti a base di zuccheri della sottovoce 18.06 C II b), prodotti di cioccolata, ripieni, della sottovoce 18.06 C II b), esclusa la loro copertura di cioccolata, altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle sottovoci 18.06 D II a) e b)	—
	— paste crude e preparazioni in polvere comprese nella sottovoce 19.02 B II b)	—
b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX	138,23 ⁽¹⁾	
c) nel caso d'esportazione di altre merci	125,23	

⁽¹⁾ Tasso applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1760/83.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3509/84⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3509/84 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3509/84 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 67.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	3,50
	— gli altri paesi terzi	0
10.01 B II	Frumento duro	—
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	28,00
	— la zona II b)	35,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	21,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	21,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	18,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	17,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	16,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	14,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	21,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	21,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	21,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	21,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	per le esportazioni verso :	
	— l'Algeria :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	155,00
	— gli altri paesi terzi :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	116,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	110,00	
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	98,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	92,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	21,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3593/84 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1984
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3511/84⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto

dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3511/84 è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 14. 12. 1984, pag. 73.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 12	1° term. 1.	2° term. 2.	3° term. 3.	4° term. 4.	5° term. 5.	6° term. 6.
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato :							
	altri, per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 5,00	+ 4,00	+ 4,00	+ 4,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	- 1,00	- 2,00	—	—
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	0	0	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	0
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3543/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.
⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	46,92 43,06 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3595/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1984****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2382/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2382/84, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2382/84, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 42,421 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 5.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1984

che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica

(84/638/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Dazio definitivo

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2236/82⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di pianoforti verticali, della sottovoce ex 92.01 A I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 92.01-12, originari dell'Unione Sovietica.

B. Riesame

- (2) Nell'agosto 1984, Raznoexport, l'esportatore sovietico dei prodotti in oggetto con sede a Mosca, ha chiesto un riesame del regolamento suddetto. Allo stesso tempo i produttori comunitari hanno chiesto un riesame degli impegni di prezzo sottoscritti dagli altri esportatori verso la Comunità⁽³⁾.

La Commissione ha considerato ammissibili le richieste. Il riesame ha dimostrato il bisogno di

aggiornare il livello degli impegni di prezzo esistenti.

L'esportatore sovietico non ha contestato le conclusioni del Consiglio relative al dumping, al pregiudizio, alla causalità e all'interesse della Comunità di cui al regolamento (CEE) n. 2236/82 e si è impegnato ad applicare volontariamente un prezzo minimo all'esportazione.

Tale prezzo equivale al valore normale stabilito durante il periodo dell'inchiesta, è espresso in ECU come per gli altri impegni di prezzo ed eliminerà il margine di dumping nonché il pregiudizio da esso risultante. La Commissione, pertanto, considera accettabile tale impegno,

DECIDE:

Articolo unico

L'impegno assunto dalla Raznoexport (Mosca) nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di pianoforti verticali, della sottovoce ex 92.01 A I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 92.01-12, originari dell'Unione Sovietica è accettato.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 238 del 13. 8. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 101 del 16. 4. 1982, pag. 45.

EUROPA TRANSPORT
OSSERVAZIONE DEI MERCATI DEI TRASPORTI

RAPPORTO ANNUALE — 1982

Il Rapporto annuale del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti della Commissione europea, pubblicato nella serie «Europa Transport», è una rassegna dettagliata dei recenti sviluppi in materia di trasporti di merci tra Stati membri. La pubblicazione esamina in capitoli specifici i tre modi di trasporto del sistema: strada, ferrovia e vie navigabili; contiene inoltre una valutazione globale degli sviluppi del trasporto internazionale all'interno della Comunità e delle sue prospettive a breve termine e un capitolo sui flussi di traffico regionale.

1984 — 76 pag.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4206-8

N. di catalogo: CB-38-83-766-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 4,91 ECU 225 FB 6 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

Vademecum sulle norme applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus

Il Vademecum si presenta come una guida pratica per le imprese di trasporto intesa a migliorare la comprensione e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione della maggior parte dei servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus nell'Europa occidentale.

Il documento, corredato di numerosi esempi pratici, procede ad un'analisi comparata dei regimi ai quali sono soggetti detti trasporti in virtù della normativa comunitaria, da un lato, e delle norme fissate dall'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), dall'altro.

1984 — 42 pag. — 21,0 × 29,7 cm

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4446-X

N. di catalogo: CB-40-84-173-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 3,95 ECU 180 FB 5 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo